

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

- testo vigente, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 22 e il 29/10/2025
 - emanato con decreto rettorale n. 2120/2025, prot. n. 142081 del 12/11/2025
 - entrato in vigore il 15° giorno successivo a quello dell'emanazione
-

Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi:
 - dell'art. 4, comma 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
 - dell'art. 26, comma 3 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Regolamento disciplina, in conformità con gli *standard* per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'istruzione Superiore (EHEA), l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre, realizzati al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati a seguito dell'accREDITAMENTO, come stabilito dal D.M. n. 226/2021.

Articolo 2

Proposte di istituzione dei corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo triennale, comprensivo di tutti i corsi, le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal primo gennaio.
2. I corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso un Dipartimento.
3. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da più Dipartimenti, con delibera dei rispettivi Consigli, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari di rispettiva pertinenza.
4. Ciascuna proposta di istituzione precisa quanto segue:
 - a) la tipologia del corso: interno, o in forma associata, come previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021, con
 - università, anche estere
 - enti di ricerca, pubblici o privati, anche esteri
 - imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo
 - pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione;
 - istituzioni, accreditate, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
 - b) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, nonché le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso, che devono riferirsi ad ambiti scientifici ampi e chiaramente definiti;
 - c) la previsione del numero complessivo di iscritti annualmente ammissibili come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 226/2021;

- d) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi comprese l'eventuale suddivisione in curricula;
 - e) il Dipartimento presso cui il corso avrà sede amministrativa, gli eventuali altri Dipartimenti dell'Ateneo che collaboreranno alla realizzazione del corso e la composizione degli organi del corso, ai sensi dell'art. 4;
 - f) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del D.M. n. 226/2021;
 - g) la disponibilità di risorse finanziarie, a valere sul *budget* del Dipartimento o dei Dipartimenti proponenti oppure messe a disposizione da enti esterni, necessarie alla copertura del *budget* di ricerca di cui all'art. 8, comma 7 per gli eventuali posti senza borsa di studio che intendano attivare.
5. Alla proposta di cui al comma 4 è allegato il Regolamento didattico e organizzativo del corso di cui al successivo art. 7, comma 1.
6. Le proposte di istituzione sono sottoposte all'esame del Senato Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, approva l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, stabilendo contestualmente - ai fini dell'accreditamento ministeriale per la successiva prima attivazione dei corsi:
- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 4, lettera c);
 - b) il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 9 del D.M. 226/2021, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.
7. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo presenta al Ministero dell'università e della ricerca la domanda di accreditamento di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.M. n. 226/2021.
8. In base alla durata quinquennale dell'accreditamento della sede e del corso di dottorato, prevista dall'art. 5, comma 4 del D.M. 226/2021, per i cicli formativi successivi, a meno che l'accreditamento non sia revocato, per ciascun corso di dottorato si può procedere direttamente con lo svolgimento della procedura di attivazione, di cui al successivo art. 3, non effettuando la procedura istitutiva di cui al presente articolo.

Articolo 3

Proposte di attivazione dei corsi

1. La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accreditamento è deliberata dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, eventualmente di intesa con i Consigli di altri Dipartimenti interessati su proposta del Collegio dei docenti del corso. La proposta, in cui sono indicati tutti gli elementi previsti dall'articolo 2 comma 4, è corredata del Regolamento didattico ed organizzativo del corso, di cui al successivo art. 7 comma 1.
2. Il Senato Accademico esamina le richieste di cui al comma 1 e il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Senato Accademico, adotta la delibera in ordine all'attivazione dei cicli dei corsi di dottorato accreditati, determinando per ciascun corso:
 - a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c);
 - b) il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 9 del D.M. 226/2021, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

Articolo 4
Organi del corso

1. Gli organi di ciascun corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da almeno dodici docenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
3. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
4. Tra i componenti del Collegio:
 - i ricercatori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - i professori devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, possono far parte del Collegio, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
6. Partecipano alle riunioni dell'organo, con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso, due rappresentanti degli iscritti al corso medesimo, designati secondo le modalità previste dal Regolamento didattico e organizzativo di cui al successivo art. 7; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
7. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso, previa delibera del Consiglio del Dipartimento. Il suddetto Direttore, previa delibera del Consiglio del Dipartimento, adottata su proposta del Collegio dei Docenti può, con proprio decreto, provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 226/2021.
8. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:
 - a) predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
 - b) sovrintendere all'organizzazione generale del corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al corso;
 - c) valutare annualmente l'attività degli iscritti ai corsi di dottorato;
 - d) riferire al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa in merito all'organizzazione e alle attività del corso;

- e) proporre al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
 - f) proporre ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati.
9. I docenti dell'Università Roma Tre possono essere membri del Collegio di un corso di dottorato istituito presso altre Università subordinatamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Consiglio del Dipartimento di appartenenza.
10. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 226/2021.
11. Il funzionamento del Collegio dei docenti è disciplinato dall'art. 44 dello Statuto, dal regolamento organizzativo e didattico del corso di cui al successivo art. 7 e da eventuali appositi regolamenti approvati dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, conformi al suddetto art. 44.
12. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale:
- a) è eletto al suo interno dal Collegio e nominato dal Direttore del Dipartimento;
 - b) è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università Roma Tre avente i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
 - c) può designare come Vice Coordinatore un membro del Collegio, professore o ricercatore dell'Università di Roma Tre, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;
 - d) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.
- Ai sensi dell'art. 41, comma 8 dello Statuto:
- il mandato del Coordinatore dura 3 anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;
 - l'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
13. Il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante.
14. Gli uffici dei Dipartimenti danno tempestiva comunicazione all'Ufficio Ricerca Nazionale dell'Agenzia per la Ricerca in ordine a tutti i provvedimenti di cui al presente articolo.

Articolo 4 bis

Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca

1. Il percorso di Dottorato di Ricerca “*si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi*” (D.M. n. 226/2021, art. 1, comma 3, lettera f).

2. A tal fine, i corsi di dottorato dell'Ateneo devono dotarsi di un Sistema di Assicurazione della Qualità relativo ai requisiti per la progettazione dei corsi, la pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca, nonché il monitoraggio e il miglioramento delle stesse, in linea con gli *Standard* e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), e le indicazioni fornite dal Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari predisposto dall'ANVUR e coerentemente con le indicazioni inserite dalle specifiche Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità dei corsi di Dottorato di Ricerca predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA).
3. I corsi di dottorato di ricerca si avvalgono delle Linee Guida e della documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame predisposte dal Presidio di Qualità (PQA) e delle attività di formazione organizzate dall'Ateneo e dal PQA. Il Nucleo di Valutazione verifica, anche mediante audizioni, lo stato complessivo e le modalità con cui il corso di dottorato di ricerca assicura la qualità, valutando l'andamento del percorso di formazione alla ricerca.
4. Per le attività di Assicurazione della Qualità ciascun corso di dottorato di ricerca può avvalersi di un Gruppo di Riesame individuato dal Collegio dei docenti, secondo quanto suggerito nelle linee guida predisposte dal PQA. Il gruppo di riesame supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale, nonché nella predisposizione dei documenti correlati e concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA.

Articolo 5 **Convenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021, per la realizzazione di corsi di dottorato di ricerca in collaborazione con altre istituzioni, al fine di perseguire obiettivi di qualità didattica e scientifica, l'Università Roma Tre stipula specifiche convenzioni.
2. Le convenzioni, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e dell'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. I soggetti convenzionati si impegnano a osservare il regolamento dell'università sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione.
4. La stipula delle convenzioni è proposta agli organi di governo dell'Ateneo con le delibere dei Consigli dei Dipartimenti sedi amministrative dei corsi di dottorato, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 o dell'art. 3, comma 1, eventualmente di intesa con i Consigli di altri Dipartimenti interessati.
5. Le convenzioni sono redatte in base allo schema tipo (allegato A). Il Rettore o suo delegato sottoscrive la convenzione laddove tali atti siano conformi ai suddetti schemi tipo. In caso di mancata conformità, le convenzioni sono sottoposte all'approvazione preventiva degli organi centrali di governo dell'Ateneo.
6. Nell'adottare le deliberazioni di cui al comma 4 i Consigli dei Dipartimenti tengono conto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della attività scientifica ed il trasferimento dei risultati e prevedono in particolare:

- a) l'impegno delle relative strutture dipartimentali a curare lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni;
- b) la designazione dei docenti che rappresenteranno l'Ateneo negli eventuali organismi paritetici previsti dalle convenzioni per il coordinamento delle attività svolte in collaborazione con gli enti convenzionati.

Articolo 6

Dottorati industriali

1. In sede di accreditamento, i corsi attivati sulla base di convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo possono chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di finanziamento e di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate, considerato che le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale devono riconoscere particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Articolo 7

Organizzazione e funzionamento dei corsi

1. Il Collegio dei docenti del corso di dottorato provvede alla stesura del Regolamento didattico e organizzativo del corso che, in conformità allo schema tipo (allegato B), stabilisce in particolare:
 - a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricula;
 - b) le modalità di attuazione del sistema di monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza missione e di ascolto dei dottorandi, anche attraverso la rilevazione e analisi delle loro opinioni, progettato sulla base delle Linee Guida e della documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame predisposta dal PQA;
 - c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, conformemente a quanto previsto al successivo articolo 9;
 - d) le modalità con cui a ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
 - e) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi previsti al successivo articolo 16, comma 4;

- f) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 8 comma 1;
 - g) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero e di utilizzo del budget);
 - h) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11;
 - i) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.
- 2. Il regolamento del corso di dottorato è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso.
 - 3. Due o più corsi di dottorato con sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento possono prevedere la costituzione di una scuola dottorale, cui possono essere attribuite esclusivamente funzioni di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. In capo al Dipartimento restano in ogni caso le funzioni di sede amministrativa e le competenze in ordine all'istituzione e all'attivazione di cui agli artt. 2 e 3, mentre restano in capo all'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.M. 226/2021, la titolarità dei corsi e l'accREDITamento dei corsi.
 - 4. La costituzione di una scuola dottorale, su proposta formulata dai Collegi dei docenti dei corsi interessati, è approvata dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa dei corsi.
 - 5. Salvo diversa decisione del Consiglio del Dipartimento, in ciascun anno accademico il Collegio dei docenti opera nell'ultima composizione accreditata e coordina tutti i cicli attivi.

Articolo 8 **Borse di studio**

- 1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso.
- 2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul bilancio (unico) dell'Ateneo gli organi competenti dell'Ateneo assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse, che sarà articolato in stanziamenti annuali a valere sui *budget* dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per l'attività di ricerca di cui al comma 7.
- 3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore dell'Ateneo dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del *budget* per l'attività di ricerca di cui al comma 7. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare all'Università, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al comma 6.

4. In ogni caso, l'Università non procede all'erogazione della borsa finanziata da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.
5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 40 del 25/01/2018 e successive modifiche e integrazioni.
6. L'importo di cui al comma 5 è incrementato, nella misura del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi, salvo i casi previsti dal successivo articolo 15 comma 2. Ciascun dottorando che intenda svolgere periodi di soggiorno all'estero deve inserirli nel piano delle attività di cui al successivo art. 16, comma 4. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.
7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'ammontare di tale *budget* è determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, salvo integrazioni finanziate sul budget del dipartimento sede amministrativa del corso.
8. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di cui al comma 1, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del *budget* di cui al comma 7, rientra nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta, è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.
9. La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
10. Le borse di studio finanziate da altri atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio dei docenti spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.
11. Per il mantenimento delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
12. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai dottorandi beneficiari di borse di Stati esteri o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.
13. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni

nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.

14. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

Articolo 9

Modalità di accesso ai corsi

1. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca avviene annualmente sulla base di una o più selezioni a evidenza pubblica.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso:
 - di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di durata almeno quadriennale conseguita sulla base della disciplina universitaria previgente al D.M. 509/1999;
 - di un titolo straniero idoneo.
3. La domanda di partecipazione può essere presentata inoltre da candidati che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di decorrenza dell'iscrizione al corso, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
4. L'idoneità del titolo estero viene accertata, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dalla commissione giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. L'accesso ai corsi di dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso, sulla base della formazione di una graduatoria di merito, che può essere distinta per ciascun curriculum laddove il corso li abbia attivati.
6. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione può essere svolta secondo una delle seguenti modalità, in base a quanto stabilito nel Regolamento didattico e organizzativo di ciascun corso:
 - a) valutazione dei titoli (in trentesimi);
 - b) valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
 - c) valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30 + 30);
 - d) valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).Ciascuna prova è superata, con ammissione all'eventuale prova successiva, qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30.
7. Le commissioni giudicatrici, nella prima seduta, individuano e riportano nel relativo verbale, ove non già specificati nel bando, i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al comma 6 prima di avviare tutte le restanti procedure di selezione.
8. La valutazione dei titoli deve riguardare il percorso formativo universitario, nonché gli eventuali ulteriori percorsi formativi ed esperienze professionali e di ricerca e le eventuali pubblicazioni scientifiche. La valutazione può riguardare anche l'elaborazione da parte dei candidati di un progetto di ricerca da svilupparsi nel corso del triennio su una delle tematiche pertinenti al corso indicate nel bando di selezione.

9. La prova scritta, ove prevista, può consistere anche in *test* riconosciuti a livello internazionale e può essere svolta, ove il bando lo preveda, in lingua italiana o inglese.
10. Il colloquio, ove previsto, può essere sostenuto tramite videoconferenza e può essere finalizzato anche alla verifica dell'attitudine alla ricerca, della disponibilità a svolgere esperienze all'estero e degli interessi scientifici del candidato. Se ne è stata richiesta la presentazione quale titolo valutabile, la proposta di progetto di ricerca è oggetto di illustrazione da parte del candidato nel corso del colloquio. I colloqui sostenuti in lingua italiana possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua espressamente indicata nel bando.
11. Le valutazioni (in trentesimi) di ciascuna prova, formulate dalle commissioni giudicatrici secondo i criteri e le modalità predeterminate ai sensi del precedente comma 7, devono essere riportate nei rispettivi verbali e rappresentano il giudizio motivato sulla singola prova di ciascun candidato. Tali valutazioni sono a tutti gli effetti atti definitivi e pertanto insindacabili ed impugnabili esclusivamente in via giurisdizionale.
12. I Regolamenti didattici e organizzativi dei corsi stabiliscono le eventuali modalità di svolgimento delle procedure di ammissione differenziate rispetto a quelle previste nei commi precedenti, destinate ai candidati di cui al successivo art. 10, comma 2, lettera f).

Articolo 10

Bandi di selezione

1. Ciascun bando con cui è indetta la selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è adottato con decreto del Rettore e pubblicato in via telematica, per almeno 30 giorni, sul sito dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Nel bando sono indicati:
 - a) il numero complessivo degli studenti ammissibili a ciascun corso dottorato di ricerca, eventualmente distinto per curricula laddove il corso li abbia attivati;
 - b) i requisiti di accesso;
 - c) le modalità di svolgimento della procedura di valutazione dei candidati;
 - d) il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili per ciascun corso;
 - e) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
 - f) gli eventuali posti (con borsa o senza) riservati:
 - a studenti cittadini stranieri in possesso di laurea conseguita in università estere;
 - a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale od a fruitori di assegni di ricerca nell'ambito di progetti ERC o Marie Curie (il cui numero complessivo non può essere superiore al 50 % del totale degli studenti ammissibili);
 - g) la descrizione del progetto di ricerca per eventuali borse di studio messe a disposizione per lo svolgimento di formazione scientifica nell'ambito di specifiche tematiche;
 - h) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario della procedura di valutazione.
3. Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando, su designazione approvata dal Collegio dei docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di

università italiane e straniere, qualificati negli ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

4. Le commissioni possono essere integrate con non più di due esperti in ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.
5. Nel caso di corsi istituiti sulla base di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
6. Oltre a quelle già indicate nel bando possono rendersi disponibili altre borse di studio triennali (finanziate dal MUR o da altri enti esterni): su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato per il quale le predette borse si fossero rese disponibili, l'attribuzione a candidati risultati idonei nella procedura di valutazione per l'ammissione ad un ciclo formativo è formalizzata con delibera degli Organi di Governo dell'Ateneo. Con la stessa procedura, conseguentemente alla conclusione delle procedure concorsuali ed entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti quanto al rapporto tra numero di posti con borsa e senza borsa di studio, integrazioni al numero complessivo di studenti da ammettere al corso ed eventuali trasferimenti di posizioni (con borsa o meno) tra diversi curricula di uno stesso corso di dottorato e tra corsi di dottorato di uno stesso Dipartimento.

Articolo 11

Ammissione ai corsi

1. Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento dirigenziale si procede all'approvazione dei relativi atti. L'amministrazione provvede quindi ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nelle graduatorie di cui all'art. 9 comma 5.
2. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 gennaio, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei docenti.
3. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma 4.
4. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato che:
 - a) abbia conseguito il più alto voto di laurea;
 - b) a parità di voto di laurea, abbia conseguito la più alta votazione media degli esami (ponderata, nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004);
 - c) a parità degli elementi indicati nei punti a e b, il candidato più giovane di età.
5. Nelle procedure riservate di cui all'art. 10 comma 2 lett. f), in caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età anagrafica.

6. A conclusione delle procedure di ammissione, ed a seguito della formale assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi titolo, approvata dal Collegio dei docenti, con provvedimento dirigenziale è formalizzato l'elenco degli ammessi al corso.
7. Al fine di consentire all'Ateneo il monitoraggio della produzione scientifica complessiva dei dottorandi, non limitandola al solo corso triennale ma estendendola anche nel tempo successivo al conseguimento del titolo, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato è fatto obbligo di dotarsi, sin dall'inizio del triennio, del codice identificativo univoco fornito dalla piattaforma ORCID.

Articolo 12

Sospensioni e proroghe

1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massima di sei mesi; durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
La sospensione è disposta con provvedimento del Dirigente competente, su istanza del Dottorando approvata dal Collegio dei docenti per uno dei seguenti motivi:
 - a) maternità/paternità;
 - b) malattia/infortunio;
 - c) iscrizione al tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti, di cui al D.M. n. 249/2010.Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere disposta dal Dirigente competente, su proposta approvata dal Collegio dei docenti per gravi e adeguatamente comprovati motivi, nonché per i motivi di cui alle precedenti lettere a), b), c).
2. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata dell'iscrizione al corso di dottorato per un periodo di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche. Tale proroga, su proposta del Collegio dei docenti, è decisa dal Consiglio del Dipartimento sede del corso di dottorato, che per i dottorandi che usufruiscono di borsa di studio deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.
5. I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi 1, 3 e 4 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 13

Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in

lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso di ciascun dottorando. Entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di corso il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti, che la invia ai valutatori. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 28 febbraio successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando e all'Ufficio Ricerca Nazionale è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.
3. Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio dei docenti, che ne dà tempestiva informazione al dottorando ed all'Ufficio Ricerca Nazionale.
4. Entro un mese dalla data di conclusione del corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori di cui al comma 3, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'Ufficio Ricerca Nazionale.
5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio di cui al comma 3, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui al comma 3 la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.
6. La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti. La commissione è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 2, comma 4. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
7. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
8. L'esame finale non può essere ripetuto.

9. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
10. Con disposizione del Dirigente competente, su proposta del Collegio dei docenti, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:
 - non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei docenti e ai valutatori, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;
 - non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.
11. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui al comma 6.

Articolo 14

Conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Rettore, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo.
2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione del corretto adempimento di quanto indicato nell'art. 13, comma 4.
3. L'Università provvede alla conservazione ed alla pubblica consultabilità delle tesi che sono state positivamente valutate per il conferimento del titolo attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. A seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi, esclusivamente in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 15

Qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università Roma Tre può essere in cotutela di tesi con un ateneo estero, nella modalità del "doppio titolo", che si attiva mediante apposita convenzione, redatta in conformità agli appositi schemi predisposti dall'Ufficio Ricerca Nazionale, riferita al singolo dottorando. La convenzione è proposta con delibera del Collegio dei docenti, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al corso da non più di 18 mesi alla data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi trasmessa all'amministrazione centrale per la sottoscrizione da parte del Rettore.
2. Per i dottorandi in co-tutela iscritti in via principale presso Roma Tre, l'incremento della borsa di studio, stabilito nella misura del cinquanta per cento, può essere concesso per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi. La proposta di convenzione di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalla preventiva delibera del Consiglio del Dipartimento sede del corso, che deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corresponsione della elevazione della borsa di studio per i mesi eccedenti il limite di cui all'art. 8 comma 6.

3. Su richiesta approvata dal Collegio dei docenti all'atto dell'ammissione della tesi alla discussione pubblica, al titolo di dottore di ricerca può essere attribuita la qualificazione di *Doctor Europaeus* nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) la procedura di valutazione della tesi prevista all'articolo 13 è affidata a professori appartenenti a due Università di uno o due paesi membri dell'Unione Europea (o associati) diversi dall'Italia;
 - b) almeno un membro della commissione d'esame appartiene a un'Università o a un'istituzione di ricerca di un paese membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia;
 - c) parte della discussione della tesi si svolge in una delle lingue ufficiali dei paesi membri dell'Unione Europea (o associati), diversa dall'italiano;
 - d) parte della ricerca presentata nella tesi è stata eseguita durante un periodo che ammonti complessivamente a 3 mesi sommando soggiorni di almeno 15 giorni in uno o più paesi membri dell'Unione Europea (o associati) diversi dall'Italia.

Articolo 16

Diritti e doveri dei dottorandi

1. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. 226/2021 l'ammissione ad un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 226/2021.
2. Ai sensi della Legge 33/2022 e del D.M. 930/2022 è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di laurea o di laurea magistrale. La valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato e a un master o a una scuola di specializzazione è demandata al Collegio dei docenti, che deve verificare se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di dottorato.

È in ogni caso esclusa la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di dottorato di ricerca, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, commi 1 e 2.
3. L'assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con l'impegno esclusivo e a tempo pieno di cui al comma 1.

Fermo quanto previsto al comma 1, compete al Consiglio del Dipartimento sede del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività, anche retribuite, che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

L'autorizzazione a svolgere attività retribuite viene concessa, per ciascun anno di iscrizione, dal Consiglio del Dipartimento su proposta motivata del Collegio dei docenti, previa domanda presentata dal dottorando alla Segreteria per la Ricerca del Dipartimento, che la trasmette al Coordinatore del corso e all'Ufficio Ricerca Nazionale. La Segreteria per la Ricerca del Dipartimento trasmette la delibera del Consiglio del Dipartimento all'interessato e all'Ufficio Ricerca Nazionale.

Laddove il Collegio dei docenti non ritenga di sottoporre la richiesta di autorizzazione al Consiglio del Dipartimento o in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio del Dipartimento, la Segreteria per la Ricerca del Dipartimento trasmette la delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio del Dipartimento all'interessato e all'Ufficio Ricerca. Il dottorando comunica quindi alla Segreteria per la Ricerca del Dipartimento e all'Ufficio Ricerca, entro trenta giorni dalla notifica della delibera del Collegio dei docenti o del Consiglio del Dipartimento, la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al corso di dottorato.

In caso di svolgimento di attività retribuite al momento dell'ammissione al corso di dottorato, il dottorando deve presentare domanda di autorizzazione entro il 15 gennaio e tali attività possono

essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Collegio dei docenti o del Consiglio del Dipartimento.

4. Ciascun iscritto ai corsi di dottorato, d'intesa con il proprio o i propri docenti guida, sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dai Regolamenti di cui all'art. 7. Tali piani, una volta approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto ad un corso di dottorato.
5. I Regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste dal Regolamento del corso, è disposta la decadenza dal corso medesimo, con provvedimento del Dirigente competente adottato su motivata proposta approvata dal Collegio dei docenti. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio dei docenti nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso.
6. La borsa viene sospesa qualora il Collegio dei docenti deliberi la ripetizione, in data differita per uno o due mesi e per una sola volta nel triennio, della verifica annuale di cui al comma 4. L'erogazione della borsa, comprensiva delle mensilità non versate, riprende al momento dell'acquisizione della delibera con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
7. La sospensione di cui al comma 6 non comporta il differimento dei termini temporali di cui all'articolo 12 comma 2.
8. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio, formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.
9. Tutti i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività, anche retribuita, di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica.
10. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
11. Ai dottorandi si applicano le norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247
12. Per la soluzione di eventuali problematiche scientifiche, didattiche, organizzative o di altra natura che dovessero riguardarli, gli iscritti ai corsi di dottorato fanno riferimento al proprio docente guida o agli organi del corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 5.

Articolo 17
Disposizioni transitorie e finali

1. Per i dottorandi iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i cui trienni formativi hanno avuto decorrenza ordinaria dal 01 novembre, le tempistiche per gli adempimenti relativi all'esame finale restano le seguenti:
 - i valutatori sono nominati entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso;
 - il Collegio dei docenti invia la tesi ai valutatori entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso;
 - i valutatori esprimono il proprio giudizio analitico sulla tesi entro il 31 dicembre successivo;
 - in caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso;
 - in caso di rinvio, la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 luglio o il 31 ottobre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso.

Allegato A

**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI/ISTITUZIONE AFAM DI**

PER
L'ISTITUZIONE, L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN _____
A.A. – CICLO

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021;
- Vista le delibere degli Organi di Governo dell'Università degli Studi Roma Tre con cui è stata proposta la sottoscrizione della convenzione con l'Università (o le Università) degli Studi di _____ per l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di ricerca in _____;

TRA

l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito indicata come Roma Tre), legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. _____, nato a _____ il _____, C.F. n. 04400441004;

E

l'Università degli Studi di _____ (di seguito indicata come _____), legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. _____, nato a _____ () il _____, C.F. n. _____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**ART. 1**

Roma Tre e _____ stipulano la presente convenzione per l'istituzione, l'accreditamento e l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in _____ (ciclo _____), con l'obiettivo di garantirne congiuntamente il funzionamento.

ART. 2

Il corso ha la durata di tre anni ed ha sede amministrativa presso il Dipartimento di _____ (Roma Tre). Il corso è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di _____ dell' _____ (*l'Ateneo convenzionato*). Le attività formative e scientifiche previste dal corso si svolgono prevalentemente presso le sedi dei Dipartimenti sopraindicati, che collaboreranno alla loro realizzazione.

ART. 3

Il corso è disciplinato dal Regolamento didattico e organizzativo, che contiene:

- a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in curricula;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- c) le modalità di assegnazione a ciascun iscritto ai corsi del supervisore e di uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, e le relative funzioni;
- d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi;
- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi ed in considerazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.M. 226/2021;
- f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento della attività formative (quali ad esempio, in presenza di una offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero);
- g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 226/2021;
- h) le modalità di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al Collegio presentate dai docenti o da altri soggetti idonei;

- i) le modalità di designazione dei rappresentanti dei dottorandi nel Collegio dei docenti.

ART. 4

La gestione ed il coordinamento delle attività formative del corso di dottorato è assicurata dal Collegio dei docenti, composto dai docenti elencati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente convenzione, e nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di _____ di Roma Tre.

Le modifiche della propria composizione sono proposte dal Collegio dei docenti al Consiglio del Dipartimento di _____ di Roma Tre e al Consiglio del Dipartimento di _____ dell'Università _____. In caso di parere favorevole dei predetti Consigli, sono formalizzate con decreto del Direttore del Dipartimento di _____ di Roma Tre.

ART. 5

In prima applicazione della presente convenzione il Coordinatore del Collegio dei docenti è individuato, con la durata del relativo mandato, nell'elenco dei componenti del Collegio dei docenti di cui al suddetto allegato A) alla presente convenzione, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno di Roma Tre.

Nel sottoscrivere la presente convenzione gli Atenei concordano sulla designazione del suddetto Coordinatore.

Nelle fasi successive, il Coordinatore è eletto al suo interno dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno di Roma Tre.

È nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso, dura in carica fino ad un massimo di 3 anni accademici ed il suo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

ART. 6

Roma Tre e _____ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegnano ad assicurare, per ciascun ciclo di attivazione del corso di dottorato, un numero minimo di 2 borse di studio ciascuna, comprensive del *budget* di cui al successivo art. 7.

Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovate per il secondo e terzo anno di iscrizione a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

ART. 7

_____ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna a versare a Roma Tre, con le modalità di seguito indicate, la somma complessiva di Euro 64.981,74 (sessantaquattromilanovecentoottantuno/74) per ciascuna delle borse di studio a proprio carico di cui all'art. 6, da esporre nel bando di concorso pubblicato da Roma Tre per l'accesso al corso e da conferire ai vincitori del concorso pubblico per l'ammissione al corso, utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti giuridici prescritti dalla legge.

L'importo di cui al precedente comma è comprensivo della spesa necessaria a finanziare le borse di studio di cui trattasi per tutti gli anni di durata legale del corso; l'importo annuo di ciascuna borsa di studio, pari ad euro 16.243,00 come previsto dal D.M. 247/2022, è maggiorato dell'importo corrispondente al contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente finanziatore, come disposto dalla circolare MURST del 20/07/99 e succ. mod. e int.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa di studio e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei due Atenei, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo pari al 10% dell'importo della borsa medesima.

Pertanto _____ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna a versare a Roma Tre l'importo complessivo di euro (= 64.981,74 x nr. borse a proprio carico):

(barrare l'opzione prescelta)

- ☐ in un'unica soluzione entro il 31/12/20.....;
- ☐ in tre quote secondo la seguente modalità:
 - 1) euro (=21.660,58 x nr. borse) (prima annualità) entro il 31/12/20.....;
 - 2) euro (=21.660,58 x nr. borse) (seconda annualità) entro il 31/12/20.....;
 - 3) euro (=21.660,58 x nr. borse) (terza annualità) entro il 31/12/20.....

Qualora siano previsti nell'ambito del corso periodi di permanenza all'estero presso Università o Istituti di ricerca, _____ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna a versare a Roma Tre, a consuntivo e a titolo di rimborso, con riferimento alle summenzionate borse di studio, un importo aggiuntivo pari al 50% del valore complessivo di ciascuna borsa calcolato in riferimento alla durata della permanenza all'estero.

_____ (*l'Ateneo convenzionato*) si impegna, anche, a versare a Roma Tre ulteriori contributi al fine di coprire gli eventuali aumenti delle borse di studio di cui all'art. 6 e/o eventuali maggiori oneri in base a quanto stabilito da eventuali successive modifiche alla normativa vigente alla data di stipula del presente atto.

L'aumento dei contributi sopra indicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno le eventuali variazioni degli importi delle borse di studio (e/o gli

eventuali maggiori oneri collegati); i relativi importi dovranno essere versati a Roma Tre entro 30 (trenta) giorni dalle relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria.

In ogni caso, Roma Tre non procederà all'erogazione di ciascuna borsa al dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento da parte di _____
(l'Ateneo convenzionato) della relativa annualità, secondo gli importi sopra indicati.

ART. 8

I Dipartimenti di cui all'art. 2 si impegnano a mettere a disposizione del corso di dottorato di ricerca le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche occorrenti per lo svolgimento delle attività del corso, nonché il necessario personale docente e non docente appartenente alle suddette strutture didattico/scientifiche presso le quali verrà svolto il corso medesimo.

ART. 9

Ciascuna Università convenzionata provvederà a coprire i costi relativi alla mobilità dei propri docenti e gli eventuali oneri finanziari di competenza, connessi allo svolgimento del corso di Dottorato.

ART. 10

Il titolo di dottore di ricerca è conferito congiuntamente dalle due Università, nella forma di titolo doppio. La certificazione dell'avvenuto conseguimento è rilasciata dall'università sede amministrativa del corso.

ART. 11

La presente convenzione decorre dal ciclo (A.A.).

ART. 12

La presente convenzione potrà essere rinnovata a seguito di delibere degli organi competenti degli Atenei convenzionati assunte in tempo utile per la successiva richiesta di accreditamento.

ART. 13

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e sarà conservata agli atti delle Università stipulanti.

ART. 14

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di cui alla legge 210/1998, al D.M. 226/2021, al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Roma Tre, nonché alla normativa vigente in materia.

ART. 15

L'imposta di bollo connessa alla sottoscrizione della presente convenzione è a carico di entrambe le parti in egual misura ed è assolta, in modalità virtuale, dall'Università degli studi Roma Tre giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24/02/1999.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 16

Il trattamento dei dati personali viene effettuato ai fini della presente Convenzione di co-tutela di tesi, come descritto negli articoli da 1 a 7 sopra menzionati. Ai fini della presente Convenzione "Dati personali", "Trattamento", "Titolare del trattamento", "Interessato", "Trasferimento di dati personali verso un Paese terzo", hanno lo stesso significato come nell'Articolo 4 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679, noto anche come "GDPR".

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali per l'esecuzione della Convenzione per la co-tutela della tesi in conformità con il GDPR e le leggi nazionali che attuano il GDPR, di seguito "le leggi applicabili". Le parti sono considerate titolari individuali. Salvo patto contrario, le Parti non sono titolari congiunti ai sensi dell'Articolo 26 del GDPR. Le Parti si impegnano a rispettare i propri obblighi come indicato nelle leggi applicabili.

Le Parti assicurano che la richiesta da parte dell'interessato ai sensi degli Articoli da 13 a 22 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali quando la Parte è titolare del trattamento è gestita da tale Parte. In particolare, ciascun istituto si occuperà delle richieste del dottorando in relazione alla registrazione di quest'ultimo nel suo istituto e in relazione alla co-tutela fornita da questo istituto. Le Parti presteranno reciprocamente ragionevole assistenza nella gestione di tali richieste qualora ciò si riveli successivamente necessario.

Le Parti si impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative per proteggere l'integrità e la riservatezza dei dati personali in conformità con l'Articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte si impegna a cooperare pienamente con l'altra Parte nel rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 31 del GDPR.

Le parti non trasferiranno dati personali in un Paese terzo senza ottemperare alle disposizioni del Capitolo V del GDPR.

Ciascuna Parte sopporta le proprie spese in relazione al trattamento dei dati personali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

I dati personali sono considerati confidenziali e devono essere trattati come tali dalle Parti.

Roma,

IL RETTORE/PRESIDENTE
dell'Università degli Studi _____/
AFAM _____

Prof. _ _ _ _ _

IL RETTORE
dell'Università degli Studi ROMA TRE

Prof. _ _ _ _ _

Allegato B

[schema tipo]
**Regolamento organizzativo e didattico del corso di
dottorato di ricerca:**

“ ”

Dipartimento di _____

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in _____ (d'ora in avanti denominato più brevemente "corso").

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso [con l'eventuale articolazione in curricula]

1. Il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) in [dettagliare qui i principali ambiti disciplinari cui si riferisce l'attività dottorale; indicare altresì se il corso fornisce anche competenze qualificanti nell'esercizio di una o più libere professioni]

[eventuale comma 2, nel caso di dottorati articolati in curricula]

Il corso è articolato nei seguenti curricula:

- I.
- II.
- III.

2/3. L'attività formativa è organizzata [eventualmente per ciascun curriculum] in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi [eventualmente per ciascun curriculum];
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

[descrivere - al livello di dettaglio ritenuto opportuno - i contenuti di ciascuna tipologia di attività]

Articolo 2 bis

Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca

1. [dettagliare le modalità di attuazione del sistema di monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza missione e di ascolto dei dottorandi, anche attraverso la rilevazione e analisi delle loro opinioni, progettato sulla base delle Linee Guida e della documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione e riesame predisposta dal PQA]

[eventuale comma 2]

Per le attività di cui al presente articolo è individuato un Gruppo di Riesame, che supporta il Coordinatore nelle attività di monitoraggio annuale, nonché nella predisposizione dei documenti correlati e concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA. Il gruppo di riesame è composto:

.....
.....

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;

[elencare se presenti i seguenti componenti eventuali.....]

- c) *ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori di enti pubblici di ricerca;*
- d) *esperti di comprovata qualificazione, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio;*

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;

- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel [Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali](#), in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso *[eventualmente articolata per ciascun curriculum]* si svolge con la seguente modalità: *[cancellare quelle che non interessano]*

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

[paragrafo eventuale, nel caso di corsi in cui si preveda l'attivazione di posti riservati (a candidati in possesso di titolo estero o a borsisti esteri)]

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito *[eventualmente articolata per ciascun curriculum]* relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità: *[cancellare quelle che non interessano]*

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

Articolo 6

Supervisor e co-supervisor

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:

.....
.....

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

.....
.....
.....

[ESEMPI:

- le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre devono essere formalizzate con comunicazione inviata a...

- le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse ...

- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia devono essere trasmesse ...

- le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero devono essere trasmesse ...

- le richieste di rimborso (SE PREVISTO DAL DIPARTIMENTO) devono essere autorizzate da ... e trasmesse a ... ETC ETC ETC]

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

.....
.....
.....

[inserire le tipologie di spesa che si intende consentire, ad esempio:

- *missioni in Italia e all'estero;*
- *iscrizioni a convegni, seminari, ecc..., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;*
- *materiali di consumo per la ricerca (es. reagenti chimici, supporti audiovisivi, fotocopie, materiale di cancelleria, elettrico, elettronico);*
- *spese di pubblicazione;*
- *formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);*
- *volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;*
- *supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);*
- *apparecchiature informatiche a supporto della ricerca (es. personal computer, tablet, monitor, tastiera, webcam, tavoletta grafica)*
- *.....]*

Articolo 11

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:

.....
.....

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata entro il 31 dicembre dello stesso anno al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 28 febbraio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

Allegato C

DOTTORATO DI RICERCA - Ph.D.

DIPLOMA SUPPLEMENT

Preamble

The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individuals named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO.

Premessa

Obiettivo del Supplemento al Diploma è fornire dati indipendenti atti a migliorare la “trasparenza” internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.), e consentirne un equo riconoscimento accademico e professionale. Il supplemento intende offrire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati dal detentore del titolo originale al quale è allegato. Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Il Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

1. DATI ANAGRAFICI INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF QUALIFICATION		
1.1	Cognome/i	
	<i>Last name(s)</i>	
1.2	Nome/i	
	<i>First name(s)</i>	
1.3	Data di nascita (gg/mm/aaaa)	
	<i>Date of birth (dd/mm/yyyy)</i>	
1.4	Numero di matricola	
	<i>Student identification number or code (if available)</i>	

2. INFORMAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION		
2.1	Titolo di studio rilasciato e (se applicabile) qualifica accademica (nella lingua originale)	Dottorato di ricerca in _____
	<i>Name of the qualification and (if applicable) title conferred (in the original language)</i>	Dottore di ricerca
2.2	Classe/i e area/e disciplinare/i	Non applicabile <i>Not applicable</i>
	<i>Main field(s) of study for the qualification</i>	
2.3	Nome (nella lingua originale) e tipologia dell'Università che rilascia il titolo di studio	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
	<i>Name (in original language) and status of the awarding institution</i>	Università statale / <i>State university</i>
2.4	Nome e tipologia dell'Università che gestisce gli studi, se diversa alla precedente (nella lingua originale)	Come al punto 2.3 <i>Same as in 2.3</i>
	<i>Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)</i>	
2.5	Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto	Italiano / <i>Italian</i> ; Inglese / <i>English</i> ;
	<i>Language(s) of instruction/examination</i>	

3. INFORMAZIONI SUL LIVELLO E LA DURATA DEL CORSO DI STUDIO INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION		
3.1	Livello del titolo di studio	III ciclo QF-EHEA e 8° livello EQF <i>Third Cycle QF-EHEA - Level8 EQF</i>
	<i>Level of the qualification</i>	
3.2	Durata ufficiale del corso di studio in crediti e/o anni	3 anni a tempo pieno
	<i>Official duration of the programme in credits and/or years</i>	<i>3 full time years</i>
3.3	Requisito/i di accesso	Titolo di studio di II ciclo e a ciclo unico (7 livello EQF) o titolo comparabile <i>Second cycle and single-cycle degree level (7 EQF) or comparable qualification</i>
	<i>Access requirement(s)</i>	

4. INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND RESULTS OBTAINED		
4.1	Modalità di studio:	
	<i>Mode of study:</i>	
	Risultati di apprendimento del corso di studio	

4.2	<i>Programme learning outcomes</i>	
4.3	Curriculum con crediti e voti <i>Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained</i>	
4.4	Sistema di votazione e, se disponibile, tabella di distribuzione dei voti <i>Grading system and, if available, grade distribution table</i>	Non applicabile <i>Not applicable</i>
4.5	Votazione finale conseguita <i>Overall classification of the qualification</i>	Non applicabile <i>Not applicable</i>

5. INFORMAZIONI SULL'AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO <i>INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION</i>		
5.1	Accesso ad ulteriori studi <i>Access to further study</i>	Non applicabile <i>Not applicable</i>
5.2	Accesso ad una professione regolamentata (se applicabile) <i>Access to a regulated profession (if applicable)</i>	Non applicabile <i>Not applicable</i>

6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE <i>ADDITIONAL INFORMATION</i>		
6.1	Informazioni aggiuntive <i>Additional information</i>	
6.2	Altre fonti di informazioni <i>Further information sources</i>	

7. SOTTOSCRIZIONE DEL SUPPLEMENTO <i>CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT</i>		
7.1	Data (gg/mm/aaaa) <i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	
7.2	Firma <i>Signature</i>	
7.3	Funzione <i>Capacity</i>	Responsabile Ufficio Ricerca Nazionale <i>Head of National Research Office</i>
7.4	Logo o timbro ufficiale <i>Official stamp or seal</i>	

8. INFORMAZIONI SUL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE **INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM**

Il sistema universitario italiano si articola sui 3 cicli del Processo di Bologna: i principali titoli italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3° ciclo). Il sistema italiano offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.

Primo ciclo. È costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità complessiva e dopo il superamento del relativo esame di Stato, o un titolo estero comparabile; l'ammissione può essere subordinata alla verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il titolo di Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), equivalenti ai crediti ECTS; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi o la preparazione di un elaborato finale. Il titolo di Laurea dà accesso alla Laurea Magistrale e agli altri corsi di 2° ciclo.

Secondo ciclo. I principali corsi di 2° ciclo sono quelli di Laurea Magistrale; essi offrono una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo estero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università. I corsi hanno durata biennale. Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale, lo studente deve aver acquisito 120 crediti (CFU) e aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Alcuni corsi (Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia e Farmacia industriale, Architettura e Ingegneria edile-Architettura, Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria) sono definiti "Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni (6 anni e 360 CFU per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e protesi dentaria). Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale lo studente deve quindi aver acquisito 300 CFU ed aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Il titolo di Laurea Magistrale dà accesso al Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di 3° ciclo.

Terzo ciclo. I principali corsi di 3° ciclo sono quelli di Dottorato di Ricerca; essi hanno l'obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stage all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca. L'ammissione richiede una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla durante l'esame finale.

Altri corsi:

Corsi di Specializzazione: corsi di 3° ciclo aventi l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia da 2 (120 CFU) a 6 anni (360 CFU) in rapporto al settore disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il Diploma di Specializzazione.

Corsi di Master universitario di primo livello: corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea o con un titolo estero comparabile. La durata minima è annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di primo livello.

Corsi di Master Universitario di secondo livello: corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea Magistrale o con un titolo estero comparabile. La durata è minima annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di secondo livello.

Crediti Formativi Universitari (CFU)

I corsi di studio sono strutturati in crediti. Al Credito Formativo Universitario (CFU) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari sono equivalenti ai crediti ECTS.

Classi dei corsi di studio

I corsi di studio di Laurea e di Laurea Magistrale che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in "classi". I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative (ed il corrispondente numero di crediti) determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno lo stesso valore legale.

Titoli accademici

la Laurea dà diritto alla qualifica accademica di "Dottore"; la Laurea Magistrale dà diritto a quella di "Dottore magistrale"; il Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di "Dottore di ricerca" o "PhD".

Titoli congiunti

le università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con altre università, italiane ed estere, al termine dei quali sono rilasciati titoli congiunti o titoli doppi/multipli.

Maggiori informazioni:

Quadro dei titoli italiani- QTI <http://www.quadrodeititoli.it>

The Italian university system is organised in three cycles, according to the Bologna structure: the main academic degrees are the Laurea (1st cycle), the Laurea Magistrale (2nd cycle) and the Dottorato di Ricerca (3rd cycle). The system also offers other study programmes and related qualifications.

First cycle *This cycle consists exclusively of Corsi di Laurea. These degree programmes provide students with an adequate command of general scientific methods and contents as well as with specific professional skills. The general access requirement is the Italian school leaving qualification awarded after completion of 13 years of schooling and passing the relevant State examination; comparable foreign qualifications may also be accepted. Admission to some degree courses may be based on specific course requirements. The studies last 3 years. The Laurea is awarded to students who have gained 180 ECTS credits (called Crediti Formativi Universitari - CFU) and satisfied all curricular requirements, including the production of a final written paper or equivalent final project. The Laurea gives access to the Corsi di Laurea Magistrale as well as to other 2nd cycle study programmes.*

Second cycle *The main degree programmes in this cycle are the Corsi di Laurea Magistrale. They provide education at an advanced level for the exercise of highly qualified activities in specific areas. Access is by a Laurea degree or a comparable foreign degree; admission is based on specific course requirements determined by single universities. The studies last 2 years. The Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 120 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. Some programmes (namely, those in dentistry, medicine, veterinary medicine, pharmacy, architecture, construction engineering/architecture, law, primary education) are defined "single cycle programmes" (Corsi a ciclo unico); for these programmes access is by the Italian school leaving qualification (or a comparable foreign qualification); admission is based on entrance exams. The studies last 5 years (6 years and 360 ECTS/CFU credits in the cases of medicine and dentistry). A Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 300 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. A "Laurea Magistrale" degree gives access to Corsi di Dottorato di Ricerca as well as to other 3rd cycle study programmes.*

Third cycle *The main degree programmes in this cycle are Corsi di Dottorato di Ricerca (research doctorate programmes); the students/young researchers enrolled in these programmes will acquire methodologies for advanced scientific research, will be trained in new technologies and will work in research laboratories, wherever appropriate. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission is based on a competitive exam; studies last at least three years and include the completion and public defence of an original research project.*

Other programmes

Corsi di Specializzazione. *These are 3rd cycle programmes intended to provide students with the knowledge and skills required for the practice of highly qualified professions, mainly in medical, clinical and surgical specialities. Admission is by a Laurea Magistrale degree (or by a comparable foreign degree) and is based on a competitive exam; studies may last from 2 (120 ECTS/CFU credits) to 6 years (360 ECTS/CFU credits) depending on the discipline. The final degree awarded is a Diploma di Specializzazione.*

Corsi di Master Universitario di primo livello. *These are 2nd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education after completion of the first cycle. Access is by a Laurea degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di primo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programme, since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.*

Corsi di Master Universitario di secondo livello. These are 3rd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education studies after completion of the second cycle. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di secondo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programmes, since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.

Credits

Degree courses are structured in credits (Crediti Formativi Universitari - CFU). University credits are based on the workload students need in order to achieve the expected learning outcomes. Each credit corresponds to 25 hours of student workload, including independent study. The average workload of a full-time student is conventionally fixed at 60 credits per year. Thus, the CFU fully coincide with ECTS credits

Classes of Degree Courses

All degree programmes of Laurea and Laurea Magistrale sharing general educational objectives are grouped into "classes". In developing the specific learning outcomes of single programmes, Universities have to comply with some national requirements for each class concerning the types (and corresponding amount of credits) of teaching-learning activities to be included. Degrees belonging to the same class have the same legal value.

Academic Titles

Those who receive the Laurea are entitled to be called "Dottore", the holders of a Laurea Magistrale have a right to the title of "Dottore Magistrale", the Dottorato di ricerca confers the title of "Dottore di Ricerca" or "PhD".

Joint Degrees

Italian universities are allowed to establish degree programmes in cooperation with Italian and foreign partner universities, on completion of which joint or double/multiple degrees can be awarded.

Further information

Italian Qualifications Framework (Quadro dei Titoli Italiani-Q TI) <http://www.guadrodeititoli.it>

